



COPIA

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 7 del 02/02/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOLINELLA E LA PRO LOCO DI MOLINELLA PER LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI / MANIFESTAZIONI - ANNO 2013.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 11:00, è convocata, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Carica</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
Sindaco-Presidente	SELVA BRUNO	S
Vice Presidente	PINARDI AUDE	S
Assessore	SCOLA GIANNI	S
Assessore	GRUPPIONI MAURIZIO	S
Assessore	GABUSI ANDREA	S
Assessore	ZINI ALESSANDRO	S
Assessore	MAZZANTI LUCA	N
Totale Presenti: 6		Totale Assenti: 1

Assenti giustificati i Signori: MAZZANTI LUCA

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO .

In qualità di Sindaco, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOLINELLA E LA PRO LOCO DI MOLINELLA PER LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI / MANIFESTAZIONI - ANNO 2013.

.....

**Area III - Servizi alla Persona
Ufficio Cultura**

Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, e dell'articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,

- *esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione;*
- *esprime parere non favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, per la seguente motivazione:*

Molinella, 31/01/2013

Il Responsabile del Servizio (Rag. M. Cristina Torreggiani)

.....

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOLINELLA E LA PRO LOCO PER LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI / MANIFESTAZIONI - ANNO 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2012/14 nonché le deliberazioni G. C. n. 5 del 30/01/2012 e n. 46 del 07/05/2012 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012, dichiarate entrambe immediatamente esecutive;

Richiamata la Deliberazione della G. C. n. 153 del 28/12/2012 relativa a "Proroga transitoria del P.E.G. dell'esercizio concluso" dichiarata immediatamente esecutiva;

Atteso che rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione quello di favorire la crescita culturale del paese e la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni anche attraverso la promozione di eventi organizzati;

Considerato che trattasi di manifestazioni volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e che l'Amministrazione Comunale intende sostenere le seguenti:

- Carnevale;
- 47° Fiera – Città di Molinella;
- Molinella Sport Super Star;

finalizzate allo sviluppo dell'economia locale, nelle more di deliberare il piano degli eventi per l'anno 2013;

Visto l'art. 6 comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, il quale recita testualmente: «a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni»;

Rilevato che, proprio secondo la stessa Corte dei conti, non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune e rese nell'interesse della collettività, qui emergendo anche il fondamentale principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 cost.. la sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)

richiamando tale indirizzo nella propria deliberazione n. 11 del 21.02.2011, ha affermato espressamente che *“pertanto, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell’amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio”*;

Specificato che:

- per l'ordinamento giuscontabile italiano, l'aspetto che connota le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria: dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell'ente locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione;
- la compartecipazione del comune ("diretta" o "indiretta"), nei termini appena sopra precisati alla realizzazione delle iniziative di cui sopra risulta minimale rispetto allo sforzo organizzativo/finanziario che comporterebbe lo svolgimento delle medesime attività in forma diretta da parte dell'ente;
- in particolare per ciò che concerne lo sviluppo territoriale, la sostituzione o l'integrazione da parte dell'associazionismo locale nelle competenze dell'ente locale rende l'azione sul territorio più efficiente, in quanto l'associazionismo è in grado di mobilitare, su singoli interessi, molte più risorse umane e strumentali di quante non possa disporre il comune e con costi decisamente più contenuti, ed efficace in quanto più capace di interpretare le necessità generali della popolazione e i bisogni emergenti dal "sociale";
- il corrente provvedimento deliberativo non si configura come forma di sponsorizzazione di cui al divieto ai sensi dell'art. 6 – comma 9° - del D.L. n.78/2010, bensì come sostegno all'iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e che in particolare si configura quale interesse pubblico nel caso di specie la finalità di favorire forme di socializzazione sul territorio richiamando momenti di tradizioni locali;

Viste e richiamate la Legge 29/3/2001 n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” e le L.R. n. 27/81 (e s.m.i.) e n. 12/99;

Visti gli artt. 28, 29, 30 e 31 dello Statuto comunale, concernenti l’esistenza, il ruolo e la collaborazione dell’associazionismo e del volontariato all’interno del territorio e dell’organizzazione comunale;

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)

Richiamato il Regolamento Comunale sulla pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15 giugno 1994 e succ. m. e i., ove si prevede l'esenzione, rispettivamente all'art. 19 (pubblicità) e all'art. 17 (affissioni), per le attività a sostegno diretto ed esclusivo di azioni di valorizzazione e promozione del territorio purché svolte in forma istituzionale dall'Ente o da Associazioni ad esso partecipate;

Visto inoltre il regolamento dell'occupazione suolo pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2012, che all'art. 20 punto 1.1 lettera "H" riconosce l'esenzione a tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Molinella ed alle sue istituzioni;

Visto l'atto costitutivo della Pro Loco di Molinella, il relativo Statuto, la sua pregressa collaborazione e la disponibilità a rinnovarla in merito ad alcuni aspetti operativi relativi all'organizzazione della manifestazione;

Considerato altresì che l'adempimento mediante la Pro Loco di Molinella di alcune specifiche attività a sua volta presenta vantaggi sul piano dell'economicità, in considerazione della diversa struttura organizzativa;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare apposita Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Molinella, per le manifestazioni elencate precedentemente;

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all'art.49 comma 1 D.Lgs 267/2000;

Su proposta dell'Assessore competente;

A voti unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto di quanto specificato in premessa;
2. di approvare l'affidamento alla Pro Loco di Molinella, per la realizzazione dei seguenti eventi:
 - a. Carnevale;
 - b. 47° Fiera – Città di Molinella;
 - c. Molinella Sport Super Star;
3. di dare atto che tale affidamento sarà espletato in stretta collaborazione con il Comune di Molinella e secondo i criteri e le clausole specificate nello schema di accordo allegato al presente atto;
4. di dare mandato alla Responsabile 3° Area – Servizi alla Persona di provvedere all'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento;
5. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato schema di Convenzione, regolante i rapporti tra la Pro Loco di Molinella e l'Amministrazione Comunale in merito allo svolgimento di tutte le attività;
6. di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente
F.to SELVA BRUNO

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 05/02/2013 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32, co. 1, della L.n. 69/2009 e che la stessa

- Viene contestualmente comunicata alla Prefettura
- Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari

Molinella, lì 05/02/2013

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 05/02/2013, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32, co. 1, della L.n. 69/2009, come risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.

Molinella, lì

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 02/02/2013

Molinella, lì 05/02/2013

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

-
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000

Molinella, lì

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Il presente documento è conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, lì 05/02/2013

Deliberazione della Giunta Comunale N° 7 del 02/02/2013